

**Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari**

**Documento di Consultazione**

**23 LUGLIO 2020**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 21 settembre 2020 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

oppure al seguente indirizzo:

**C O N S O B**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), email: [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (email: [responsabileprotezionedati@consob.it](mailto:responsabileprotezionedati@consob.it)).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

## 1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) “*gli Stati membri prescrivono alle imprese d'investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori per conto dell'impresa d'investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze*”.

In forza di quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 9, di MiFID II, l'ESMA ha pubblicato gli Orientamenti ESMA/2015/1886 (“Orientamenti”) che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze del personale degli intermediari. I citati Orientamenti contengono numerose indicazioni di principio e talune, limitate, precisazioni di dettaglio.

Gli Orientamenti stabiliscono uno *standard* minimo per la verifica delle conoscenze e competenze del personale e consentono alle autorità di vigilanza nazionali di imporre requisiti più stringenti, al contempo richiedendo espressamente a queste di definire taluni aspetti previsti dai punti 21-23 degli Orientamenti.

In particolare, le autorità sono tenute a pubblicare:

- (i) un elenco delle specifiche qualifiche ritenute idonee a corrispondere ai criteri degli Orientamenti, oppure a pubblicare detti criteri unitamente alle caratteristiche che una qualifica idonea dovrà soddisfare al fine di conformarsi agli stessi;
- (ii) informazioni riguardanti il periodo di tempo necessario per acquisire un'esperienza adeguata, in ogni caso non inferiore a 6 mesi (vedi anche punto n. 4, lettera h), degli Orientamenti);
- (iii) il periodo di tempo massimo durante il quale un membro del personale privo di una qualifica idonea o esperienza adeguata è autorizzato a lavorare sotto supervisione (in ogni caso, non superiore a 4 anni, come stabilito dagli Orientamenti);
- (iv) indicazioni finalizzate a determinare se la revisione delle qualifiche dei membri del personale debba essere effettuata dall'impresa o possa anche essere svolta da un organismo esterno.

La disciplina dettata dalla Consob in materia - in attuazione della delega prevista dall'articolo 6, comma 2, lett. *b-bis*), n. 8), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) - che ha tenuto conto degli Orientamenti, è attualmente contenuta dal Titolo IX (Requisiti di conoscenza e competenza), della Parte II, del Libro III (articoli da 78 a 82) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307, del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”).

Il 5 ottobre 2018 sono state pubblicate le Q&A sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, che costituiscono un ausilio ai fini dell'implementazione delle citate disposizioni regolamentari.

In quella sede, si era dichiarata l'intenzione della Consob di procedere alla verifica dell'impatto della disciplina in argomento, dopo una sua prima applicazione, finalizzata all'eventuale revisione, nell'ottica di valorizzare l'autonomia decisionale dei soggetti abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana, fermo restando l'obiettivo della tutela degli investitori.

L'attuale disciplina dei requisiti di conoscenza e competenza, nel trasporre in ambito domestico la disciplina europea, ha introdotto una serie di norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II, come integrati dagli Orientamenti dell'ESMA<sup>1</sup>.

La scelta operata in ambito nazionale in favore di una regolamentazione puntuale ha consentito di indirizzare il mercato nella prima applicazione delle norme, secondo un approccio coerente con quanto previsto in altri settori del mercato finanziario.

Al fine di avviare il processo di revisione della disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, la Consob ha chiesto il rilascio di un parere preventivo al Comitato degli Operatori di mercato e degli Investitori (COMI)<sup>2</sup>, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'art. 5, comma 2, del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016. Con tale parere, il COMI ha espresso la propria posizione con riferimento alle opzioni regolamentari sottoposte alla sua attenzione.

## 2. L'INTERVENTO REGOLAMENTARE

### 2.1. Verifica di impatto della regolamentazione

Secondo le verifiche condotte nel corso dei primi due anni di applicazione della disciplina in tema di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, si è riscontrato che, in linea generale, gli intermediari si sono adeguati alla nuova disciplina. Nel corso del tempo, tuttavia, questi ultimi hanno evidenziato taluni aspetti di rigidità della regolamentazione nazionale.

In particolare, nel corso del primo periodo di applicazione della disciplina, sono state inoltrate alla Consob richieste di chiarimento, nonché sollecitazioni per una rivisitazione della stessa con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- requisiti minimi di durata riguardanti la formazione nel continuo e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento;
- requisiti applicabili al personale che opera con clientela professionale;
- coordinamento con la disciplina stabilita in altri Stati europei con riferimento al personale di intermediari che operano *cross-border*;
- operatività sotto supervisione del personale non in possesso dei necessari requisiti.

---

<sup>1</sup> Si citano, a titolo di esempio, le disposizioni in tema di: bilanciamento tra le qualifiche detenute dal personale e il termine minimo di esperienza professionale richiesta, ove al decrescere delle prime corrisponde un predeterminato aumento del secondo; corsi di formazione iniziale (durata, contenuti, modalità di svolgimento); *test* di verifica all'esito dei corsi di formazione iniziale; corsi di formazione nel continuo (obbligatorietà, durata, soggetti formatori); requisiti del supervisore.

<sup>2</sup> Con delibera n. 20477 del 12 giugno 2018 è stato istituito presso la Consob il COMI e con delibera n. 20824 del 20 febbraio 2019 la Commissione ha nominato i trenta componenti del Comitato. Attualmente il COMI è composto di 29 partecipanti, tra di essi vi sono rappresentanti degli interessi dei consumatori, degli intermediari, delle società quotate, delle infrastrutture di mercato, nonché docenti universitari.

Nella verifica dell'impatto della nuova disciplina, oltre alle descritte sollecitazioni esterne, si è anche dato spazio a una valutazione comparativa delle esperienze di altri Stati membri, ovvero agli approcci adottati nel conformarsi agli Orientamenti.

Secondo le analisi condotte, l'ordinamento tedesco risulta il più aderente alle prescrizioni minimali previste dagli Orientamenti dell'ESMA, non aggiungendo ulteriori requisiti. La disciplina francese, invece, prevede ulteriori prescrizioni con particolare riferimento ai requisiti iniziali, mentre risulta allineata alle prescrizioni minimali dell'ESMA per quanto riguarda gli altri profili. Nell'ordinamento spagnolo, invece, sono previste numerose norme di dettaglio; tuttavia, sono attribuiti agli intermediari ampi margini per derogarvi.

Da ultimo, si è tenuto conto delle sollecitazioni espresse dall'*High-Level Forum on the Capital Markets Union*, istituito dalla Commissione europea, nel *report* pubblicato in data 10 giugno 2020 contenente diciassette raccomandazioni rivolte alla Commissione europea volte a superare i maggiori ostacoli al completamento della *Capital Markets Union* e, in particolare, del contenuto della raccomandazione n. 13, dedicata alla distribuzione dei prodotti finanziari, alla prestazione del servizio di consulenza e alla *disclosure*<sup>3</sup>.

L'*High-Level Forum*, con riferimento alle qualifiche professionali dei soggetti che prestano consulenza, invita la Commissione europea a:

- A) - proporre una revisione di IDD e MiFID II, in forza della quale ogni Stato membro debba prevedere l'ottenimento di una specifica certificazione volta a confermare il proficuo svolgimento dei percorsi di formazione e sviluppo professionale;
  - introdurre in IDD e MiFID II previsioni analoghe per l'accesso alla professione di consulente;
  - considerare l'opportunità di introdurre un adeguato periodo transitorio (di non più di due anni) per il passaggio al nuovo modello;
- B) formulare una proposta per l'istituzione di una certificazione di qualità europea per i consulenti, da utilizzarsi su base volontaria dai consulenti e/o dagli Stati membri come strumento per garantire il rispetto dei nuovi requisiti in tema di conoscenza e competenza dei consulenti. Tale meccanismo dovrebbe essere istituito in cooperazione con uno o più enti certificatori.

Nelle intenzioni del gruppo di esperti tale intervento - richiedendo necessariamente il superamento di un test, i cui requisiti potrebbero essere stabiliti a livello nazionale - sarebbe idoneo a incrementare il livello di professionalità dei consulenti.

## 2.2. Descrizione delle opzioni regolamentari

In via preliminare, sono stati individuati due approcci alternativi per la riformulazione del Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari.

### Opzione 0

L'**opzione 0** prevede il mantenimento dell'attuale impostazione che, muovendo dai principi generali sanciti dalla MiFID II e dagli Orientamenti dell'ESMA, si caratterizza per la presenza di una serie

---

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business\\_economy\\_euro/growth\\_and\\_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf)

di norme di dettaglio. Tale approccio alla revisione potrebbe essere completato da interventi mirati su alcune delle attuali disposizioni, con l'obiettivo di ridurne la portata prescrittiva e quindi valorizzare l'autonomia decisionale degli intermediari.

Tale opzione, pur modificando talune prescrizioni in un'ottica di semplificazione, non comporta necessariamente la revisione dei modelli organizzativi attualmente utilizzati. Tuttavia, si manterrebbe nel complesso l'attuale impostazione, che si caratterizza per un più marcato livello di autonomia e tipicità domestica rispetto a quanto previsto in ambito europeo.

## Opzione 1

L'**opzione 1**, invece, prevede una più pervasiva rivisitazione del citato Titolo IX del Regolamento Intermediari, in base alla quale - pur mantenendo la statuizione dei principi generali (es. secondo cui i membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, sono tenuti a possedere idonee conoscenze ed esperienze professionali, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori) - opera, ove necessario, i rinvii ai pertinenti punti degli Orientamenti dell'ESMA, mantenendo nel testo regolamentare la determinazione del periodo minimo di esperienza richiesto parametrato alla tipologia di attività prestata (consulenza o fornitura di informazioni) e alla qualifica detenuta.

L'opzione 1 garantisce un pieno allineamento con quanto previsto dagli Orientamenti dell'ESMA, eliminando dal testo del Regolamento Intermediari le prescrizioni di dettaglio e rimettendo agli intermediari l'onere di identificare le modalità operative idonee a garantire in concreto il rispetto degli standard previsti, fatto salvo quanto previsto per l'accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenze del personale.

In base a tale approccio, la disciplina identifica in ogni caso gli aspetti che competono alle autorità di vigilanza nazionali, in linea con quanto previsto dai punti 21-23 degli Orientamenti (*cf.* sopra).

Per quanto concerne l'esperienza professionale minima richiesta, in ragione della particolare rilevanza che, in un'ottica di tutela degli investitori, assume l'iniziale accertamento del possesso da parte del personale degli intermediari delle idonee competenze e conoscenze e dell'opportunità di garantire un livello minimo di esperienza comune per tutti gli operatori, l'opzione 1 (nel rispetto della summenzionata previsione dell'ESMA secondo la quale le autorità sono tenute a pubblicare informazioni riguardanti il periodo di tempo necessario per acquisire un'esperienza adeguata in ogni caso non inferiore a sei mesi) è volta a mantenere l'attuale modello normativo che identifica a livello regolamentare il bilanciamento richiesto tra qualifiche possedute e periodo di esperienza professionale minima richiesta, seppure adottando delle sostanziali semplificazioni.

In particolare, a fronte della generale riduzione dei periodi minimi di esperienza richiesti rispetto al vigente testo regolamentare, si elimina la possibilità, attualmente sancita dagli artt. 79, comma 4, e 80, comma 3, del Regolamento Intermediari, di dimezzare i citati periodi a fronte del possesso di una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea ovvero del superamento di un corso di formazione avente le stringenti caratteristiche indicate dall'art. 79, commi da 5 a 10.

Nel contesto di una tecnica regolamentare *principle-based*, che attribuisce particolare rilevanza all'autonomia organizzativa degli intermediari, la predeterminazione a livello regolamentare del bilanciamento tra qualifiche possedute e esperienza minima richiesta, per le ragioni sopra illustrate, consente di meglio tutelare gli investitori e, al contempo, tiene conto della particolare enfasi

recentemente espressa dall'*High-Level Forum on Capital Markets Union* per quanto concerne la fase di iniziale accertamento del possesso di idonee conoscenze e competenze da parte dei consulenti, pur non accedendo all'ipotesi della certificazione prospettata dall'*High-Level Forum*.

Tale soluzione consente altresì di preservare l'auspicabile allineamento dei requisiti di conoscenza e competenza richiesti ai consulenti finanziari autonomi rispetto a quelli richiesti ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Al riguardo, si rappresenta che nello schema di decreto ministeriale recante (tra l'altro) i requisiti di esperienza professionale che i consulenti finanziari autonomi devono possedere ai fini dell'iscrizione nella relativa sezione dell'albo<sup>4</sup> è stato operato un rinvio mobile a quanto stabilito dalla Consob, nel Regolamento Intermediari, avuto riguardo ai requisiti di esperienza professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Essendo l'esperienza professionale un requisito costitutivo per l'iscrizione dei consulenti finanziari autonomi nella relativa sezione dell'albo, risulta necessaria, per gli stessi, la predeterminazione dei periodi di esperienza richiesti.

Il mantenimento, nel citato Titolo IX, delle previsioni volte a individuare gli specifici periodi di esperienza richiesti in base alle qualifiche acquisite consente di confermare il predetto rinvio, garantendo il coordinamento tra le due discipline (quella del Regolamento Intermediari e quella dell'emanando decreto ministeriale) e la parità di trattamento degli operatori del mercato.

L'opzione 1 demanda alle scelte/procedure dell'intermediario di stabilire se la revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale debba essere condotta internamente, da parte del datore di lavoro, o possa anche avvenire per opera di soggetti esterni, nonché le modalità di svolgimento del percorso continuo di formazione e sviluppo, eliminando l'obbligo, attualmente sancito dal Regolamento Intermediari, di svolgimento di un corso annuale della durata di trenta ore, avente le caratteristiche prescritte dal citato regolamento.

Per l'operatività sotto supervisione, pur confermando la durata massima di quattro anni attualmente prevista, in linea con gli Orientamenti ESMA, si rimette agli intermediari di stabilire le caratteristiche del supervisore e le modalità di esercizio del controllo.

In tale mutato contesto, il controllo interno circa il rispetto in concreto della disciplina, attribuito alla funzione di controllo di conformità, sarebbe tenuto a svolgere verifiche e ad accertare il rispetto della disciplina, fornendone relazione all'organo amministrativo.

A fronte di una regolamentazione per principi, che demanda agli intermediari l'individuazione delle misure idonee a rispettare nel concreto il dettato regolamentare (es. per le modalità di aggiornamento professionale nel continuo), l'applicazione su base volontaristica - anche in forza di possibili iniziative associative - delle puntuali regole prescritte in sede di trasposizione della MiFID II potrebbe consentire una più agevole prova della conformità al nuovo dettato regolamentare delle soluzioni organizzative adottate dagli intermediari. In ogni caso, i singoli intermediari rimarrebbero liberi di adottare misure organizzative diverse, purché ugualmente idonee a garantire il rispetto degli obiettivi sanciti dal Regolamento Intermediari.

\* \* \*

---

<sup>4</sup> Nello specifico, si fa riferimento allo schema di decreto ministeriale recante i requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria la cui consultazione si è conclusa il 22 novembre 2019.

Come anticipato, il procedimento di definizione delle opzioni da sottoporre a consultazione ha beneficiato della preliminare consultazione del COMI. In particolare, al COMI sono state sottoposti due approcci alternativi analoghi alle opzioni di intervento sopra illustrate, fatta eccezione per la predeterminazione del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza minima richiesta di cui all'opzione 1.

Nel parere rilasciato, il citato comitato – muovendo comunque dal riconosciuto presupposto che la disciplina introdotta in ambito domestico nel 2018 abbia raggiunto lo scopo di assicurare un livello di conoscenze e competenze adeguato e uniformemente applicato sul mercato italiano - ha espresso una motivata preferenza per un'opzione di generale semplificazione della disciplina contenuta nel Regolamento Intermediari, secondo un approccio *principle-based*; ciò sia per conseguire un pieno allineamento agli *standard* previsti negli Orientamenti dell'ESMA, sia per responsabilizzare gli intermediari nel definire procedure e misure adeguate.

In particolare, il COMI ha accolto con favore l'intento di operare un riallineamento ai principi della disciplina europea, e ha evidenziato che il futuro assetto normativo dovrebbe caratterizzarsi anche per la capacità di adattarsi ai continui cambiamenti che l'evoluzione tecnologica e la competizione fra intermediari determinerà sul mercato.

Con riferimento alla responsabilizzazione degli intermediari, il Comitato ha considerato molto positivamente l'indicazione di riconoscere che l'applicazione di regole autonomamente determinate dall'intermediario è idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi posti dalla normativa e può ulteriormente favorire una più efficace dimostrazione della conformità agli stessi. In tale contesto, il Comitato è pervenuto ad una positiva valutazione sul ruolo che le associazioni di categoria potrebbero assolvere, anche in collaborazione fra loro, sia nel favorire la transizione al nuovo assetto regolamentare, sia nell'assicurare adeguati ed omogenei livelli di comportamento da parte degli intermediari nell'applicazione della nuova normativa. Infine, il COMI ha auspicato che sia valorizzato il contributo dell'industria nel suo insieme, in una logica di cooperazione fra produttori e intermediari nella consapevolezza che i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari rappresentano una componente essenziale per adattarsi alla continua evoluzione dei mercati finanziari che caratterizza il panorama italiano ed europeo.

### 2.3. Analisi preliminare dell'impatto della regolamentazione

Di seguito si rappresenta, attraverso alcuni indicatori, l'efficacia delle opzioni proposte rispetto agli obiettivi dell'intervento di revisione.

Opzione	Onerosità	Tutela degli investitori	Allineamento agli standard europei	Valorizzazione dell'autonomia degli intermediari
0	0	0	0	0
1	+	0	++	++

Dalla tabella emerge che l'opzione 1, a fronte di un marcato allineamento agli *standard* europei e alla conseguente valorizzazione dell'autonomia degli intermediari, comporterebbe vantaggi anche in termini di riduzione dell'onerosità degli adempimenti in capo ai destinatari della disciplina. Al contempo, si ritiene che tale opzione manterrebbe inalterato il livello di tutela degli investitori, in quanto, pur a fronte dell'eliminazione di alcuni specifici adempimenti attualmente stabiliti dalla disciplina nazionale, la predeterminazione del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza minima richiesta, nonché la conferma dei principi generali stabiliti dagli Orientamenti ESMA

sarebbe sufficiente, a fronte di una reale e valutabile effettività dei presidi organizzativi autonomamente posti in essere dai destinatari della disciplina, ad assicurare la predetta tutela.

Tutto quanto premesso - considerato sia gli esiti della sopra esposta analisi dei costi e benefici delle due opzioni vagliate, sia l'orientamento espresso dal COMI e le più recenti evoluzioni in ambito internazionale (cfr. sopra) - la restante parte del documento riporta nel dettaglio solo l'intervento conseguente all'Opzione 1, su cui sono sollecitati i contributi dei soggetti consultati.

#### *2.4. Ulteriori proposte di intervento*

Le norme di cui al Titolo IX del Regolamento Intermediari, dettate per il personale degli intermediari, sono richiamate interamente, ovvero in parte, anche in altri ambiti del Regolamento Intermediari con riferimento a diverse fattispecie. Pertanto, come evidenziato nel prosieguo, si sottopongono a consultazione anche ulteriori interventi di modifica resi necessari per coordinare le diverse parti del Regolamento Intermediari che regolano i requisiti di conoscenza e competenza del personale.

In particolare, per quanto concerne la disciplina sulla commercializzazione di OICR propri e di terzi da parte dei gestori, in ragione dei richiami - contenuti negli articoli 107 e 109 - agli articoli 78, 79, 81 e 82 si renderebbe necessario operare gli opportuni adattamenti dei citati richiami in ragione della nuova formulazione dell'articolo 78. In caso di commercializzazione di OICR propri e di terzi, in assenza della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i gestori rimangono tenuti al rispetto dei requisiti stabiliti per il personale che fornisce informazioni.

Analogamente, modifiche connesse al nuovo *drafting* del Titolo IX sarebbero richieste con riferimento alla disciplina sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dettata agli articoli 146 (Albo unico dei consulenti finanziari), 154 (Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo), 156 (Modalità di aggiornamento professionale) e 159 (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti).

Un intervento più rilevante sarebbe richiesto per l'articolo 164 in tema di "Aggiornamento professionale" dei consulenti finanziari autonomi (anche operanti per conto di società di consulenza finanziaria). La formulazione attuale di tale norma - nel sancire l'obbligo di aggiornamento in capo ai singoli soggetti - richiama alcuni criteri previsti dall'articolo 81 per l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; ciò al fine di mantenere allineate le due discipline. L'eliminazione della disciplina di dettaglio recata all'articolo 81 e la conseguente responsabilizzazione degli intermediari circa l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, determinerebbe, anche per i consulenti finanziari autonomi, il venir meno delle specifiche previsioni in merito all'aggiornamento professionale.

Pertanto, la riformulazione dell'articolo 164 pone in capo agli stessi consulenti finanziari autonomi, e alle società di consulenza finanziaria per conto delle quali questi operano, l'obbligo di adottare idonee procedure al fine di garantire che l'aggiornamento professionale risulti in linea con le previsioni dell'ESMA.

La disciplina del Titolo IX è richiamata anche negli articoli 132 e 134, inclusi nel Libro IX, rispetto ai quali è stata svolta una pubblica consultazione avviata in data 23 settembre 2019 connessa al recepimento della IDD (Direttiva (UE) 2016/97). In attesa della definizione degli interventi regolamentari connessi alla citata consultazione, in questa sede non si propongono interventi al riguardo. Si evidenzia che in ogni caso occorrerà garantire il rispetto di quanto previsto dalla IDD

# CONSOB

con riferimento alla formazione e sviluppo professionale dei dipendenti, ivi compresa la durata minima dell'attività di formazione e sviluppo professionale annuale.

\* \* \*

Si riporta nell'Appendice il testo delle proposte di modifica del Regolamento Intermediari. Sono evidenziate in grassetto le proposte di modifica e in barrato le proposte di eliminazione.

**Appendice: modifiche al Regolamento Intermediari**

...omissis...

**LIBRO III**

**PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI  
SERVIZI ACCESSORI**

...omissis...

**PARTE II**

**TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ  
DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI**

...omissis...

**TITOLO IX**

**REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA**

Art. 78

*(~~Conoscenze e competenze~~ **Requisiti di conoscenza e competenza del personale**)*

1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-~~septies~~.2, del Testo Unico, possiedono idonee **conoscenze** e competenze ~~e conoscenze~~, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente ~~articolo~~**Titolo**, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

- a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel

caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

- d)* diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera *b)*, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- e)* diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.

L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

**3. I membri del personale devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.**

**4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:**

- a)* alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;
- b)* in assenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*, alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

**5. Gli intermediari sono tenuti a:**

- a)* assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;
- b)* assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;
- c)* adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;
- d)* dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della

clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;

- e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

## Art. 79

### *(Requisiti necessari per fornire informazioni)*

~~1. I membri del personale di cui all'articolo 78 forniscono informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I del Testo Unico, trasmettono direttamente al cliente le informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente stesso o su iniziativa dell'intermediario.~~

~~2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:~~

~~a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale;~~

~~e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di esperienza professionale.~~

~~3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~4. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) del comma 2, il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione~~

~~europea oppure attestati di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~5. La formazione professionale:~~

~~a) è pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e, in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione;~~

~~b) è mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela;~~

~~c) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti l'inizio dell'attività oppure durante il periodo di supervisione previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera c), a corsi di durata non inferiore a sessanta ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti indicate nel comma 7.~~

~~6. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.~~

~~7. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità: videoconferenza, webinar e e-learning.~~

~~I soggetti che effettuano i corsi di formazione a distanza garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica, la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione e assicurano, anche attraverso adeguati controlli, l'effettiva e continua presenza dei partecipanti.~~

~~8. I corsi di formazione professionale di cui ai commi 6 e 7 si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.~~

~~9. Il test di verifica:~~

~~a) è effettuato esclusivamente in aula ed è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;~~

~~b) si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.~~

~~10. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro, nonché da un diverso intermediario di cui all'articolo 78 o da un ente appositamente costituito, purché appartengano al medesimo gruppo del datore di lavoro. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi:~~

~~a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni;~~

~~b) degli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;~~

~~e) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale;~~

~~d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie di cui ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~11. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni ai clienti è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Almeno la metà di tale esperienza lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività.~~

~~Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.~~

## Art. 80

### *(Requisiti necessari per prestare la consulenza)*

~~1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:~~

~~a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di esperienza professionale;~~

~~e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza professionale.~~

~~2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~3. Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea; nei casi indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 79.~~

~~4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di prestare la consulenza ai clienti è computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 79, comma 11.~~

## Art. 81

### *(Altri requisiti)*

1. Gli intermediari sono tenuti a:

~~a) definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza;~~

~~b) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80;~~

~~c) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire le informazioni o la consulenza ai clienti;~~

~~d) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze idonee, ai sensi degli articoli 79 o 80, e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente e non abbia subito, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività;~~

~~e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 41;~~

~~f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto supervisione nonché sull'identità e le responsabilità dei soggetti che effettuano la supervisione di cui alla lettera e);~~

~~g) effettuare, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno;~~

~~h) garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9;~~

~~i) effettuare, in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento, una specifica formazione che preveda la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9;~~

~~l) sottoporre il personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti, in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento, a una specifica formazione che, secondo modalità e tempistiche commisurate al grado di innovazione e di complessità dei prodotti, può essere erogata anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori. L'offerta dei nuovi prodotti può essere effettuata soltanto dopo aver erogato tale specifica formazione;~~

~~m) tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta;~~

~~n) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti collegati, all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale addetti a prestare la consulenza o fornire informazioni ai clienti.~~

2. Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)* e *l)*, sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:

*a)* gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

*b)* grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;

*c)* assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *b)*.

3. La funzione di controllo di conformità svolge verifiche e accerta il rispetto delle presenti disposizioni e ne riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica nella relazione sull'attuazione e l'efficacia dei controlli per le attività e i servizi di investimento. Verifiche mirate dovranno essere effettuate dalla funzione di controllo di conformità con riferimento all'erogazione della formazione di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)* e *l)*, nonché con riguardo al corretto e adeguato svolgimento dei *test* di verifica previsti nel presente Titolo.

## Art. 82

### *(Disposizioni finali)*

1. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi degli articoli 79 o 80, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:

*a)* alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;

~~b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.~~

~~2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 81, gli intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

*...omissis...*

*...omissis...*

## **LIBRO V - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR**

*...omissis...*

### **PARTE III - TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR**

#### Art. 107

*(Commercializzazione di OICR propri)*

1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77, 78, ~~79, 81 e 82~~. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

*...omissis...*

#### Art. 109

*(Commercializzazione di OICR di terzi)*

*...omissis...*

2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ~~79, 81, 82~~ e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

**LIBRO XI - ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI**

*...omissis...*

**PARTE III - DISCIPLINA DELL'ALBO**

Art. 146

*(Albo unico dei consulenti finanziari)*

*...omissis...*

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:

*...omissis...*

*h)* la circostanza che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo ~~81, comma 1, lettera e)~~ **78, comma 5, lettera b)**;

*...omissis...*

*...omissis...*

Art. 154

*(Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo)*

*...omissis...*

2. I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'articolo ~~81 comma 1, lettera e)~~, **78, comma 5, lettera b)**, nonché ogni successiva variazione.

*...omissis...*

*...omissis...*

Art. 156

*(Modalità di aggiornamento professionale)*

1. Fermo restando quanto previsto ~~dagli articoli da~~ **dall'articolo 78 a 82**, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale ~~mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.~~ **secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano. I medesimi consulenti sono tenuti a conservare, per almeno cinque anni, la documentazione attestante l'aggiornamento professionale svolto.**

Art. 159

*(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)*

*...omissis...*

~~8. Per gli iscritti all'albo operanti sotto supervisione, si applicano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 81, comma 1, lettera f).~~

*...omissis...*

Art. 164

*(Aggiornamento professionale)*

1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale ~~coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti,~~ **in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, e a tal fine si dotano di procedure per garantire che tale aggiornamento tenga conto anche delle caratteristiche della clientela, degli strumenti finanziari raccomandati e dei servizi accessori eventualmente prestati.**

2. ~~I consulenti finanziari autonomi partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La revisione delle esigenze di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi può essere svolta dai medesimi consulenti, dalle società di consulenza finanziaria per conto delle quali questi operano o da soggetti terzi.~~

3. ~~A tal fine~~ Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire ~~l'adeguata formazione e~~ l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto **secondo quanto indicato ai commi 1 e 2.**

4. ~~Si applicano le ipotesi di sospensione dall'obbligo di aggiornamento previste dall'articolo 81, comma 2.~~

**4-bis I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 e 3 e all'effettiva applicazione delle stesse.**

5. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, **anche periodica, della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione della documentazione prevista al comma 4-bis.**

6. ~~Conformemente a quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera h), i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.~~